

ORSELINA, IL 27 AGOSTO 2010

VIGILANZA FEDERALE SULLE FONDAZIONI
LEITER STAMPFLI KURT
INSELGASSE 1
CH-3003 BERNA

Concerne: denuncia (Anzeige) 4/64

Egregi Signori

Aspetto sempre una risposta qualsiasi alle mie denunce. A questo proposito, visto che io non sono un giurista, vi chiedo se una denuncia fatta alla Sorveglianza può in un secondo tempo essere ritirata?

Denuncia no.4 di 64 del 27 agosto 2010

In data 25 febbraio 2007 un privato cittadino fece una denuncia alla Vigilanza federale sulle fondazioni in merito alla “vendita di una parte della Fondazione (particella N 1640 RFD d’Ascona, «Casa Shanti»”. Il 13 aprile 2007 Berna prese una decisione sulla denuncia firmata dal segretario generale supplente di allora, signor Bruno Ferrari Visca.

In realtà la decisione fu di non entrare in materia sul contenuto della stessa, v. punto 1 della stessa “1. Non si entra nel merito della denuncia del 12 luglio 2007 (data un poco sballata visto che la decisione è del 13 aprile 2007! N.d.R)”.

Stranamente poi però la Vigilanza di allora entra e come nel merito decidendo nel punto due della decisione:

2. Il Consiglio di fondazione deve modificare lo statuto e stipulare un accordo con il suo presidente sull'usufrutto di «Casa Shanti» per determinati scopi. Tali documenti devono essere inoltrati all'autorità di vigilanza entro la fine del 2007.

Anche il municipio di Ascona chiese, con lettera del 30 gennaio 2007, l'istituzione di un paracadute in favore della fondazione Eranos nel senso dell'iscrizione di un diritto di prelazione a favore della Fondazione, a posteriori della firma del contratto di vendita (vedi denuncia 3/64).

La stessa Fondazione in lettera datata 14 febbraio 2007 e firmata dal presidente John van Praag decide ed assicura che “La decisione di vendere non a terzi ma ad una persona vicina

alla Fondazione (la moglie del presidente e lei stessa membro del CdF di Eranos N.d.R.) è stata presa dal Consiglio per mantenere il fondo ancora nell'ambito dell'utilizzo e delle destinazioni di Eranos" e pure "Inoltre il Comune dovrebbe impegnarsi a lasciare il fondo a disposizione della Fondazione ed assumere i costi di riattazione, così come l'attuale acquirente" nel caso che il comune avesse accettato di ri-comprare Casa Shanti dai coniugi van Praag. Nulla di quanto richiesto dalle autorità alla Fondazione fu messo in pratica (è inquietante che queste richieste furono fatte alla Fondazione e non alla nuova proprietaria del fondo, la moglie del presidente van Paag. Perché si identificava la nuova proprietà con la Fondazione?) e neppure le promesse della Fondazione furono iscritte a registro a carico della particella in questione (fatte dal suo presidente a nome dalla signora Liaping Fok, sposata van Praag membro essa stessa del CdF di Eranos).

Il firmatario di questa denuncia aveva fatto presente a più riprese ed a più destinatari la situazione venutasi a creare. Senza potere, in quegli anni, raggiungere alcun risultato positivo in favore della Fondazione. Il fondo rimase di proprietà della compratrice senza alcun vincolo iscritto a favore della Fondazione. Non voglio in questa sede risollevarne la questione che altrettanti soldi (anzi molti di più) rispetto al ricavo dalla vendita di Casa Shanti, erano stati tempo prima promessi" dalla East West Foundation come nella primissima lettera del 15 febbraio 2004 firmata dal Avv. Bergonzoli indirizzata all'amministratrice unica signora Danioth: *"A questo scopo il Consiglio della East West Foundation sta preparando un progetto culturale, che possa concretizzare quelle sinergie che, a giudizio della East West Foundation, possono essere attivate fra le due Fondazioni, allo scopo di implementare le rispettive attività finalizzate ai comuni obiettivi culturali.*

Non da ultimo questi progetti di collaborazione, tenuto conto della volontà di rilanciare a livello internazionale gli intendimenti culturali che si ritengono comuni, dovranno considerare anche gli aspetti finanziari".

Significativa è la certezza, da parte della East West Foundation, di essere paragonabile dal punto di vista culturale e storico alla fondazione Eranos e di poter implementare delle sinergie culturali con la stessa ed avere comuni obiettivi culturali. Ma chi è la fondazione East West Foundation e cosa ha fatto in concreto negli anni dalla sua fondazione nel 2004? Una ricerca su google dà 40 risultati, praticamente tutti legati all'indirizzo della stessa o alla sua ragione giuridica. Dunque non è certo per la sua forza culturale che venne scelta per gestire la Fondazione Eranos (tre su 5 dei membri del CdF di Eranos erano membri anche del CdF della East West Foundation, un takeover in piena regola che ricevette l'avvallo anche delle massime autorità cantonali ticinesi implicate) ma per le sue ambiziose promesse fatte di poter mettere a disposizione importanti risorse finanziarie alla fondazione Eranos.

In effetti, fu il cantone Ticino, il comune di Ascona e Banca Stato a permettere il salvataggio della fondazione Eranos ed il pagamento degli interessi ipotecari e delle spese di gestione corrente. Per trovare nuove risorse finanziarie, che permettessero di mettere in pratica una certa politica culturale voluta e proposta dalla East West Foundation, qualcuno nel CdF (vedi denuncia numero 3/64) pensò di alienare Casa Shanti e di venderla alla signora Liaping Fok, sposata van Praag (vedi denunce 1/64, 2/64, 3/64).

Quando venni a conoscenza dell'avvenuta vendita, prima chiesi ed ottenni un incontro con il presidente della Fondazione ed il membro Claudio Metzger e poi segnalai all'allora responsabile della Vigilanza federale sulle fondazioni, Avv. Bruno Ferrari-Visca, per telefono e per e-mail (vedi allegato del 15 marzo 2007) che vi era la concreta possibilità che la vendita violasse l'articolo 3.3 della legge cantonale d'applicazione alla LAFE.

Purtroppo la Vigilanza non diede seguito alla mia segnalazione/denuncia. Non intraprese nulla di concreto per verificare la regolarità della transazione immobiliare secondo le condizioni LAFE. E del resto neppure l'attuale Sorveglianza ha preso in considerazione la mia segnalazione.

Dunque, il 15 marzo 2007 avevo segnalato per e-mail (accluso in seguito, come l'unica risposta ricevuta dalla Vigilanza) il fatto che la legge cantonale di applicazione alla LAFE all'Art. 3 punto 3 dice che il permesso alla vendita di fondi a persone straniere non domiciliate deve essere negata nel caso che il fondo comprendente una casa "ha dovuto essere lasciata, da una persona domiciliata in Svizzera che l'aveva in locazione come abitazione principale, in seguito a disdetta notificata dal locatore nei tre anni che precedono la presentazione dell'istanza di autorizzazione". "Deve essere negata" é imperativo, non può esserci negoziazione o compromesso. Come scritto nel mio e-mail, la disdetta mi era stata data dall'allora amministratrice unica il 27.01.2004 e dunque l'autorizzazione LAFE é stata richiesta dagli attuali amministratori appunto prima di lasciare passare i 3 anni previsti dalla legge. La compravendita della particella no 1640 RFD d'Ascona (Casa Shanti) data del 29.01.2007. Io contestai la disdetta e l'udienza davanti all'ufficio di conciliazione in materia di locazione fu effettivamente fatta.

Aggiungo che un'eventuale dichiarazione da parte del municipio di Ascona che avesse dato via libera alla vendita sarebbe viziata dal fatto che il sindaco di allora signor Rampazzi era perfettamente a conoscenza che avevo avuto in locazione, come mia abitazione principale, Casa Shanti. Del resto tutto il CdF di Eranos e pure il suo legale erano a conoscenza di questo fatto.

Allego la lettera dell'Avv. Schiesser per mostrare il clima nel quale si muoveva la Fondazione in quegli anni: o mangi la nostra minestra o ti tiri addosso un sacco di guai giudiziari:

"Falls vor dem 11 März 2004 keine Einigung erfolgt, werde ich unseren Anwalt im Tessin mit der Wahrung der Interessen der Stiftung beauftragen, nicht nur was das Mietverhältnis betrifft. Die Sache könnte dann einen grösseren Umfang annehmen."

Una pressione fatta nello spirito della legge sulla locazione di immobili ... da parte del presidente del Consiglio degli Stati a Berna ... una pressione senza specificare quali sarebbero state (e non furono) le ulteriori mie gravi manchevolezze a parte il fatto di non voler lasciare l'appartamento ... *del resto l'appartamento in questione non fu poi messo a disposizione, come specificato nella lettera, a istituzioni, università ecc. per scopi culturali, ma alla figlia della segretaria di Eranos, signora Gisella Binda ...* dunque scuse e parole svuotate da parte del Avv. Schiesser ... ma forse, le intenzioni originali, erano in effetti ben altre ...

[...]

Con la massima stima e cordiali saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Bonetti'.

Bonetti Daniele

Annessi:

- ...
- ...
- ...
- ...
- copia lettera Dr. Fritz Schiesser, avvocato della Fondazione e della signora Danioth

LIC.IUR. HANS RYHNER-SEEBECK
LIC.IUR. VRENI HÜRLIMANN-ZWEIFEL
DR. JUR. FRITZ SCHIESSER
LIC.IUR. SUSANNE JENNY WIEDERKEHR
 eingetragen im Anwaltsregister des Kantons Glarus

Herrn
 Daniele Bonetti
 Via Moscia 123
 6612 Ascona

Juristische Mitarbeiterin:
LIC.IUR. CHRISTINE KNOEPFEL-KUNZ

Glarus, 24. Februar 2004

Fondazione Eranos

Sehr geehrter Herr Bonetti

Sie haben die Kündigung der Wohnung in Ascona bei der Schlichtungsstelle angefochten. Im Sinne einer gütlichen Einigung unterbreite ich Ihnen im Auftrag von Frau Maria Danioth namens der Fondazione Eranos folgenden Vorschlag:

1. Sie können bis 30. September 2004 in der gemieteten Wohnung bleiben, ohne weitere Erstreckungsmöglichkeit. Somit haben Sie sechs Monate Zeit, eine andere Wohnung zu finden. Für eine einzelne Person dürfte das nicht zu schwer sein, da Sie ja offenbar von Ihrer Familie getrennt leben. Nach diesem Datum muss die Wohnung frei sein und für die von uns geplanten Aktivitäten der Stiftung zur Verfügung stehen. Eine weitere Verlängerung des Mietverhältnisses ist ausgeschlossen. Diese weiteren Aktivitäten der Stiftung umfassen auch die Abhaltung von Seminaren Dritter in Eranos. Zu diesem Zwecke werden derzeit Kontakte mit Hochschulen und anderen Instituten in der deutschen Schweiz geknüpft, die daran interessiert sind, Seminare in Eranos durchzuführen. Dazu braucht es mindestens zwei freie Häuser in Eranos. Solche Erträge, welche den von Ihnen entrichteten Mietzins erheblich übersteigen, sind für die Fondazione Eranos eine Einnahmequelle für die Zeit bis zur Umsetzung eines neuen Konzeptes.

Eindruck erweckt, Sie hätten irgendwelche offizielle Funktionen bei der Fondazione Eniaca wahr-
 genommen, was in keiner Weise zutrifft und irreführend ist.


3. Sie stehen der Aufhebung der Kündigung vom 18. Februar 2004 und des demnach erlassenen ge-
 richtlichen Beschlusses zur Mietvermehrung bei der Aufhebungsbefreiung unermittelt wider.

4. Sie sind offenbar der Besitzer der Domäne 'Fondazione Eniaca' und besitzen die Rechte an
 der Homepage. Bevor wir rechtliche Schritte einleiten, fragen wir Sie an, ob Sie bereit wären, bei
 der Einigung auf dieser Homepage mehr vorzunehmen und die Rechte daran der Stiftung abzu-
 treten. Damit und mit der Bereitschaft, zu einer gütlichen Einigung bereit zu sein, können Sie
 vermeiden, dass Ihnen die Stiftung verhaftet am Hals liegt. Die Stiftung ist bereit, Ihnen dafür er-
 neu nach bestmöglicher Kostenersparnis für die von Ihnen gestellten Aussagen zu zahlen. Der Be-
 trag könnte mit dem ersten Mal eine Vereinbarung werden.

Ich muss festhalten, dass dieser Vorschlag „zur Güte“ auf ausdrücklichen Wunsch von Frau Da-
 niioth erfolgt. Ich bitte Sie, mir bis zum 28. Februar 2004 Ihre Stellungnahme per Brief, Fax oder E-
 mail zukommen zu lassen. Diese Frist ist so kurz angesetzt, weil ich ab Montag an der Session in
 Bern weile.

Wegen ihrer Behinderung wird Frau Daniioth nicht an der Verhandlung teilnehmen können. Falls
 vor dem 11. März 2004 keine Einigung erfolgt, werde ich unseren Anwalt im Tessin mit der Wah-
 rung der Interessen der Stiftung beauftragen, nicht nur was das Mietverhältnis betrifft. Die Sache
 könnte dann einen grösseren Umfang annehmen. Um eine allfällige anwaltliche Vertretung im
 Tessin organisieren zu können, ist eine rasche Klärung der Frage, ob eine gütliche Einigung mög-
 lich ist, notwendig. Ich bitte deshalb um eine rasche Antwort, ausnahmsweise auch telefonisch mit
 anschliessender schriftlicher Bestätigung.

Mit freundlichen Grüssen



Dr. Fritz Schiesser

Kopie an Frau M. Daniioth